

 CANTINESETTESOLI viticoltori in Sicilia dal 1958	CODICE DI CONDOTTA FORNITORI CANTINE SETTESOLI S.C.A.	Rev. 0
18/04/2024		

INTRODUZIONE E SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente Codice di Condotta del Fornitore ha come obiettivo quello di definire regole ben definite per i fornitori dell'azienda, di sensibilizzarli sul tema della sostenibilità e del rispetto dei diritti umani, anche in coerenza con quanto previsto dalle norme volontarie adottate dall'azienda e in conformità con gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile elencati nell'Agenda 2030 (SDG's).

In particolare ai fornitori viene richiesto di:

- **assicurare ai propri lavoratori condizioni di lavoro eque e sicure;**
- **applicare e garantire principi esenti da ogni discriminazione;**
- **operare nel rispetto e nella tutela dell'ambiente;**
- **operare nel rispetto della legalità, con integrità, trasparenza e correttezza;**
- **considerare con attenzione le esigenze delle comunità locali in cui operano.**

Ambito di applicazione e destinatari

Il presente Codice si applica ai partner commerciali di beni e/o servizi che abbiano un rapporto contrattuale con l'azienda, ovvero a qualsiasi soggetto che fornisca prodotti e/o servizi all'azienda stessa (i "fornitori").

Il rispetto dei principi e degli standard contenuti all'interno del presente Codice rappresenta condizione necessaria al fine di avviare e/o mantenere una relazione commerciale con l'azienda, indipendentemente da espresse previsioni tra le parti. I fornitori dovranno, inoltre, assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente Codice anche da parte dei propri sub-fornitori utilizzati con riferimento alla relazione commerciale con l'azienda.

Con la costituzione del rapporto contrattuale il Fornitore si impegna a conformarsi ai principi di seguito esposti, a condividere i contenuti del presente documento con i propri collaboratori, nonché a promuovere, nell'ambito della propria catena di fornitura, comportamenti che garantiscano il rispetto di tali principi, favorendo il monitoraggio della conformità a tutti i livelli della catena di fornitura.

Documenti di riferimento

Il presente documento si ispira ai valori e ai principi espressi nel Codice Etico aziendale, nelle politiche aziendali, nonché a quanto stabilito nei documenti emanati da organizzazioni internazionali che di seguito vengono elencati:

- *La Carta Internazionale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite (ONU), costituita dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dalla Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici e dalla Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali;*
- *Le Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO);*
- *I Principi Guida su Business e Diritti Umani delle Nazioni Unite;*
- *Il Global Compact delle Nazioni Unite;*

- *Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (U.N. Sustainable Development Goals – SDGs) rappresentati nell’Agenda 2030 sottoscritta il 25 settembre 2015.*

Conformità della gestione alle norme applicabili ed alle pattuizioni contrattuali

Rispetto della legge e dei contratti commerciali

Il Fornitore si impegna ad operare con correttezza e buona fede, nel rispetto della legislazione vigente e delle pattuizioni contrattuali.

Rispetto delle norme tecniche

I prodotti e i servizi offerti dal Fornitore devono rispettare tutte le norme tecniche obbligatoriamente applicabili.

Condizioni di lavoro e diritti umani

I fornitori dell’azienda sono tenuti a operare nel rispetto del principio della legalità, delle norme e dei regolamenti nazionali e internazionali applicabili, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le leggi in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione e al riciclaggio di denaro, nonché di tutela della concorrenza.

I fornitori sono tenuti a prevenire e contrastare qualsiasi conflitto di interesse, reale o potenziale, a supporto dell’integrità della catena del valore dell’azienda stessa.

Inoltre, i fornitori si impegnano a proteggere le informazioni e i dati loro comunicati, o a cui possano avere accesso nell’ambito della relazione commerciale con l’azienda, e a non diffonderli, condividerli e utilizzarli per altri fini diversi da quelli concernenti i rapporti con l’azienda stessa.

PERSONE

L’azienda si impegna a operare nel pieno rispetto del valore dell’individuo, dei diritti umani e dei lavoratori.

L’azienda riconosce la propria responsabilità nel rispettare i diritti umani e si impegna ad adottare un approccio proattivo per promuovere il loro rispetto.

Divieto di lavoro minorile

I fornitori sono tenuti a non impiegare minori la cui età sia inferiore ai 15 anni o che non abbiano raggiunto l’età per il completamento dell’istruzione obbligatoria. Si impegnano altresì a evitare il coinvolgimento di giovani lavoratori al di sotto dei 18 anni in attività lavorative pericolose o in condizioni lavorative difficili, che possano compromettere la salute fisica o mentale, come ad esempio orari lavorativi prolungati o notturni.

Per lavoro minorile si intende quello svolto da giovani che, per la legge applicabile dal paese in cui è operativa la sede di loro destinazione, non hanno ancora raggiunto la maggiore età.

 CANTINE SETTESOLI viticoltori in Sicilia dal 1958	CODICE DI CONDOTTA FORNITORI CANTINE SETTESOLI S.C.A.	Rev. 0
18/04/2024		

L'utilizzo di lavoro minorile è vietato. Pertanto, è vietato il reclutamento, a qualunque titolo, di giovani che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età, così come definita al punto che precede.

Il divieto di cui al punto che precede può essere derogato nei seguenti casi:

- Inserimento di giovani tirocinanti al fine di fornire loro un'esperienza lavorativa coerente con il percorso di studi in corso di svolgimento;
- inserimento di giovani che abbiano completato il percorso di studi e raggiungano la maggiore età nell'anno del loro inserimento in organico.

Retribuzione e orario di lavoro

Il Fornitore deve rispettare le norme di legge, i regolamenti, nonché, ove presenti, i contratti collettivi di lavoro, vigenti e, in ogni caso, deve assicurare ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo equo, fondato su criteri che riflettono le pratiche e i valori del mercato locale e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato. Gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro devono essere formalizzati in un contratto di lavoro conforme alla normativa applicabile.

Il Fornitore si deve astenere dal corrispondere ai propri lavoratori le rispettive spettanze mediante denaro contante, utilizzando invece, a tale proposito, mezzi di pagamento che possano garantire la tracciabilità delle operazioni e la verifica dei corrispettivi.

Trattamento previdenziale e assicurativo

Il Fornitore provvede all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, alla contribuzione previdenziale nelle forme previste dalle leggi vigenti.

Divieto di lavoro forzato, inclusa la schiavitù moderna e il traffico di esseri umani

I fornitori dell'azienda sono tenuti a non ricorrere al lavoro forzato e/o a qualsiasi altra forma di schiavitù moderna e/o servitù o al traffico di essere umani in qualsiasi circostanza.

In particolare, con il termine "lavoro forzato o obbligatorio", si indica "ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente", come definito nella Convenzione dell'ILO sul lavoro forzato e obbligatorio del 1930 (n. 29).

Il Fornitore deve costituire rapporti di lavoro nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti. In nessun caso deve ricorrere a forme di lavoro non legalmente consentite e disciplinate, tra cui il lavoro forzato o obbligato, oltre che rendersi partecipe, in qualsiasi forma, alla tratta di esseri umani.

Il Fornitore deve garantire a tutti i lavoratori, a qualsiasi titolo, il godimento della libertà di circolazione, astenendosi dal praticare forme di coercizione fisica o psicologica (restrizioni, abusi, minacce, ecc.) oltre che garantire loro la conoscenza anticipata delle condizioni di lavoro ed economico-contrattuali.

Il Fornitore deve astenersi dal richiedere ai lavoratori il deposito dei loro documenti presso la sede di lavoro, il versamento di somme di denaro o cauzioni

 CANTINESETTESOLI viticoltori in Sicilia dal 1958	CODICE DI CONDOTTA FORNITORI CANTINE SETTESOLI S.C.A.	Rev. 0
18/04/2024		

funzionali alla costituzione o esecuzione del rapporto di lavoro, così come ostacolare la libera risoluzione del medesimo.

Lotta al caporalato

Al Fornitore è assolutamente vietato il ricorso a qualsiasi forma illegale di intermediazione della manodopera basata sul reclutamento e l'organizzazione di lavoratori, soprattutto se operata attraverso intermediari (caporali) che assumono per conto dell'imprenditore, al di fuori dei normali canali di collocamento e in violazione della legge e dei contratti collettivi di lavoro.

Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva

I fornitori sono tenuti a rispettare il diritto dei propri dipendenti di partecipare e organizzare volontariamente sindacati, senza timore di essere discriminati, intimiditi o di subire ritorsioni. Ai fornitori è richiesto, inoltre, di impegnarsi a mantenere un dialogo aperto e costruttivo con i rappresentanti di sindacati riconosciuti secondo le normative vigenti in materia, negoziando in modo equo, corretto e rispettoso del ruolo delle organizzazioni sindacali.

Non-discriminazione, diversità e pari opportunità

I fornitori sono tenuti a non operare forme di discriminazione sul luogo di lavoro, garantendo pari opportunità e pari trattamento a tutti i propri dipendenti, indipendentemente dalla loro razza, nazionalità, lingua, età, sesso, genere, identità di genere, orientamento sessuale, etnia/ cultura, religione, condizione fisica e disabilità, condizione economica, opinione politica o sindacale.

Salute e Sicurezza sul Lavoro

Il Fornitore è tenuto a adottare le misure necessarie per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori previste dalle norme di legge vigenti, a tutelare la loro integrità psico-fisica, offrendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, ed impegnandosi a diffondere e consolidare, tra tutti gli operatori, una cultura della sicurezza basata sullo sviluppo della consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti anche mediante l'applicazione di specifiche disposizioni e di adeguate istruzioni.

Nel garantire l'efficacia delle misure di tutela adottate il Fornitore deve operare tenendo conto del grado di evoluzione della tecnica, sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o che lo è meno, investendo sulla prevenzione, privilegiando le misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. Gli effetti delle misure adottate devono essere costantemente monitorati attraverso l'utilizzo di indicatori di sicurezza e l'attuazione di specifiche ed opportune procedure di controllo.

 CANTINESETTESOLI viticoltori in Sicilia dal 1958	CODICE DI CONDOTTA FORNITORI CANTINE SETTESOLI S.C.A.	Rev. 0
18/04/2024		

TUTELA DELL'AMBIENTE

Protezione dell'ambiente

Il Fornitore è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni e le norme di legge vigenti in materia di tutela ambientale, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti e degli scarichi, alla tutela del suolo, delle acque e dell'aria. Nell'approccio alla gestione ambientale il fornitore deve basare le proprie azioni su: a) il principio di precauzione, nel senso di adottare comportamenti cautelativi volti a contenere il rischio, b) dell'azione preventiva, nel senso di privilegiare la prevenzione del danno rispetto al rimedio, e c) della correzione alla fonte piuttosto che a valle del processo.

Il Fornitore si impegna inoltre a mettere in atto iniziative volte al miglioramento continuo, utilizzando tutti gli strumenti, cautele e procedimenti funzionali a tale scopo. Tale impegno si intende esteso a tutti i livelli della catena produttiva, favorendo, nel contempo, il monitoraggio della conformità, come meglio precisato in uno specifico paragrafo del presente Codice.

Gestione delle risorse e impatto ambientale

Il Fornitore si impegna ad applicare principi di gestione volti alla salvaguardia e alla valorizzazione delle risorse naturali mediante tecnologie e approcci organizzativi che favoriscano la riduzione degli sprechi e promuovano il riuso, il riutilizzo e il riciclo delle risorse stesse promuovendo l'economia circolare.

Qualora richiesto, il Fornitore si impegna a fornire alla nostra azienda le informazioni e i documenti necessari al fine di stimare gli impatti ambientali dell'attività svolta.

Gestione delle risorse idriche

Il Fornitore si impegna a minimizzare l'impatto sulle risorse idriche promuovendone la conservazione, riducendo i consumi e preservando le fonti di approvvigionamento naturali.

Gestione dei rifiuti e degli scarichi in atmosfera

Il Fornitore deve assicurare la gestione responsabile e sostenibile dei rifiuti e degli scarichi in atmosfera, riducendo la propria impronta ecologica e promuovendo il recupero e l'economia circolare. Gli scarichi in atmosfera devono essere monitorati con la corretta periodicità, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, al fine di migliorarne la qualità e contenerne i volumi.

Il Fornitore si obbliga a contenere la produzione di rifiuti e, in ogni caso, a gestire i rifiuti prodotti in conformità alle disposizioni normative, provvedendo alla loro caratterizzazione, al loro deposito temporaneo per categorie omogenee nelle aree e negli spazi dedicati, rispettando il divieto di miscelazione e provvedendo, in qualità di produttore/detentore del rifiuto, all'avvio al loro corretto conferimento a fornitori di servizi in possesso di adeguata autorizzazione e/o iscrizione negli appositi albi.

 CANTINESETTESOLI viticoltori in Sicilia dal 1958	CODICE DI CONDOTTA FORNITORI CANTINE SETTESOLI S.C.A.	Rev. 0
18/04/2024		

Ottimizzazione dei consumi energetici e gestione delle emissioni

Il Fornitore si impegna monitorare e ridurre il consumo di energia, riducendo quella proveniente da fonti fossili e favorendo l'impiego di energie rinnovabili.

Salvaguardia della biodiversità

Il Fornitore si impegna a tutelare la biodiversità intesa come "ogni tipo di variabilità tra gli organismi viventi, compresi, tra gli altri, gli ecosistemi terrestri, marini e altri acquatici e i complessi ecologici di cui essi sono parte; essa comprende la diversità entro specie, tra specie e tra ecosistemi" (art. 2 della Conferenza ONU del 1992).

Uso di sostanze chimiche

Il Fornitore si impegna direttamente e lungo tutta la filiera di approvvigionamento, ad un uso responsabile dei prodotti chimici che sia conforme alle norme del settore e che rispetti le persone, gli animali e l'ambiente. Il Fornitore preventivamente all'impiego diretto di prodotti chimici, anche a titolo di prova, si impegna a rendere fruibili agli utilizzatori le relative Schede Tecnica e di Sicurezza conformi alle normative vigenti.

Il Fornitore si impegna a utilizzare e immagazzinare i prodotti chimici nel rispetto delle norme di legge vigenti e delle indicazioni del produttore, prevenendo situazioni di emergenza (sversamenti sul suolo, in fognatura, scoppi, incendi, dispersioni in atmosfera, ecc.) e di rischio per la salute e la sicurezza delle persone e dell'ambiente.

Il Fornitore si impegna a gestire i rifiuti di sostanze chimiche e/o pericolose nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Gestione delle emergenze

Il Fornitore è tenuto a adottare tutte le misure e le precauzioni utili a prevenire, e se del caso gestire, situazione di emergenza che possano potenzialmente nuocere all'ambiente e mettere a rischio la salute delle persone, anche rendendo disponibili sul luogo di lavoro idonei mezzi e strumenti di pronto intervento volti a porre rimedio in caso di eventi dannosi.

RAPPORTI CON LE COMUNITÀ LOCALI

Etica e trasparenza nei rapporti con le Comunità Locali

Il Fornitore garantisce un rapporto con le Comunità Locali basato sull'ascolto ed il dialogo finalizzato a favorire uno sviluppo che includa le esigenze del territorio nell'ambito di soluzioni condivise.

MONITORAGGIO E IMPLEMENTAZIONE

L'osservanza del presente Codice deve considerarsi vincolante al pari di eventuali obbligazioni contrattuali.

Al fine di poter valutare la conformità a quanto stabilito nel presente Codice, l'azienda si riserva il diritto di effettuare periodicamente, anche tramite

 CANTINESETTESOLI viticoltori in Sicilia dal 1958	CODICE DI CONDOTTA FORNITORI CANTINE SETTESOLI S.C.A.	Rev. 0
18/04/2024		

collaboratori esterni, audit ai propri fornitori e ai relativi sub-fornitori al fine di verificare il rispetto delle previsioni ivi contenute.

In caso di audit, il fornitore si impegna a condividere in maniera trasparente e collaborativa con l'azienda, e con i suoi incaricati, tutte le informazioni e documentazioni necessarie al fine dell'assessment e riguardanti i rapporti commerciali con l'azienda stessa, nonché ad agevolare l'eventuale accesso alle proprie strutture o a quelle dei propri sub-fornitori.

Tali verifiche saranno oggetto di una relazione di valutazione da parte dell'azienda, la quale si riserva la facoltà di condividere con i fornitori gli esiti di tali audit.

In caso di non conformità riscontrate in sede di audit, il fornitore si impegna a formalizzare e implementare azioni correttive volte a porre rimedio a tali non conformità. L'azienda si impegna a supportare il fornitore, in ottica di miglioramento continuo, nella stesura e implementazione delle azioni correttive.

L'azienda si riserva il diritto di risolvere ogni rapporto con i fornitori in caso di mancato rispetto del presente Codice così come la mancata attuazione delle azioni correttive volte a superare le non conformità riscontrate.

Ragione Sociale Azienda:

Nominativo e Ruolo del Firmatario:

Data:

Timbro e Firma (per presa visione ed accettazione):